

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

26/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Nuovi obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti pubblici – Seminario online	2
Novità per il rilascio dei Certificati di esecuzione dei lavori pubblici (CEL)	2
Codice dei contratti pubblici – In vigore da oggi il Regolamento di attuazione ed esecuzione	2
Armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali	3
Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti pubblici e privati	4

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Nuovi obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti pubblici – Seminario online

L' Avcp in collaborazione con il FORUM PA propone un seminario on line dedicato a tutti i soggetti interessati ai nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il seminario fruibile dal web è gratuito ed avrà inizio alle ore 12.30 di venerdì 17 giugno 2011. La piattaforma permette l'ingresso di massimo 500 utenti in contemporanea che avranno a disposizione un tutorial per le modalità di iscrizione, accesso e partecipazione.

Ulteriori informazioni su <http://www.autoritalavoripubblici.it>

Novità per il rilascio dei Certificati di esecuzione dei lavori pubblici (CEL)

Sul sito dell'Avcp è reperibile il Comunicato del Presidente dell'Autorità che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici (DPR. 207/2010), indica le novità relative ai modelli da utilizzare per l'emissione dei CEL e alla procedura informatica da utilizzare.

Ulteriori informazioni su <http://www.autoritalavoripubblici.it>

Codice dei contratti pubblici – In vigore da oggi il Regolamento di attuazione ed esecuzione

Il giorno 8 giugno 2011 è entrato in vigore in tutte le sue parti il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato il 10 dicembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, supplemento ordinario n. 270/L.

Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA (art. 73 del Regolamento) e alle sanzioni alle imprese (art. 74 del Regolamento) erano già entrate in vigore dal 25 dicembre 2010.

Il regolamento reca numerose novità che riguardano sia i lavori pubblici, ma anche i servizi.

In particolare segnaliamo le seguenti:

Il direttore di esecuzione: per tutti i contratti è prevista la nuova figura del direttore di esecuzione che per i contratti sotto i 500 mila euro coincide con il responsabile del procedimento;

Sponsorizzazioni: anche per i servizi e le forniture è previsto il project financing;

Validazione dei progetti: viene previsto l'obbligo della validazione dei progetti pubblici a cura di un soggetto terzo;

Offerte di gara di Progettazione di opere pubbliche: non sarà più procedere con il sistema del massimo ribasso ma dovrà farsi ricorso alla procedura dell'offerta più vantaggiosa.

Armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali

Il 9 giugno 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali

Il decreto ha la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei e confrontabili tra loro e trova applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per il settore sanitario.

Per quanto riguarda gli Enti Territoriali regioni enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi), il decreto prevede che venga adottata la contabilità finanziaria e, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Il decreto prevede una fase sperimentale di due anni, al termine della quale, verrà messa a punto la normativa definitiva che sarà a regime dal 2014.

Il nuovo assetto contabile si poggia sulle seguenti azioni:

a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali. Per facilitare il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo le amministrazioni devono allegare al bilancio un documento conoscitivo concernente le previsioni relative alle voci (aggregati) corrispondenti a quelle riportate nel piano in questione;

b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione;

c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;

d) l'articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato;

e) la previsione che anche gli enti e gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali (i cui bilanci andranno pubblicati su internet) elaborino un apposito prospetto in cui si ripartisce la spesa per missioni e programmi, con una classificazione secondo i criteri previsti a livello europeo che ne deve consentire il consolidamento dei dati con quelli delle altre amministrazioni pubbliche;

f) l'obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre schemi di bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio una rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentirne il raffronto con i costi standard (quando questi risulteranno definiti).

Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti pubblici e privati

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 giugno 2011 ha approvato, come previsto dall'art. 23 della L. n. 183/2010 (collegato lavoro), il decreto legislativo recante norme di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti pubblici e privati.

Di seguito le principali modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti:

Congedo di maternità: Modifica all'articolo 16, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

" 1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario

Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute."

Congedo parentale: Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151

il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.";

al comma 4, il primo periodo è soppresso.

Assistenza ai portatori di handicap grave: Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.";

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

" 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta, In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di

lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5 quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53."

Assistenza a portatori di handicap grave: Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti";

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

" 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito."

Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Adozioni e affidi: Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 al comma 1 le parole: "entro il primo anno di vita del bambino" sono sostituite dalle seguenti: "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore."

Bergamo, 14 giugno 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord